

APPROFONDIMENTO CIVILE

Sull'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo

Data pubblicazione:	12/04/2024
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

La contestazione in giudizio dell'autografia e della sottoscrizione del testamento olografo: il "pluridecennale contrasto" tra disconoscimento di scrittura privata e querela di falso. La quaestio può essere così sintetizzata: se la parte, contro cui il testamento olografo sia stato prodotto in giudizio - si pensi all'erede legittimo che abbia esperito azione di petizione dell'eredità, al quale sia opposta, in tutto o in parte, la delazione testamentaria, oppure all'erede in forza di una scheda testamentaria anteriore, che risulti successivamente revocata o che sia in tutto o in parte incompatibile con altro testamento apparentemente confezionato in un momento successivo dal *de cuius* -, possa, qualora intenda contestare l'autografia o la sottoscrizione della scheda, limitarsi al rimedio del disconoscimento (o, meglio, alla dichiarazione di non conoscere la scrittura ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 214 c.p.c.) nella prima udienza o difesa utile, oppure se abbia l'onere, sia pure in ogni stato e grado del processo ed anche in via incidentale, di promuovere il più gravoso (in termini procedurali e di oneri probatori posti a suo carico) procedimento di querela di falso, ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c. Un primo orientamento muove dalla considerazione per cui il testamento olografo non perde la propria qualità e natura di scrittura privata, pur a fronte dell'estensione normativa, a pena di nullità, del requisito di autografia all'intera scheda, e non solo alla sottoscrizione. In effetti, la previsione di forma di cui all'art. 602 c.c., nella parte in cui conferma il requisito minimo della sottoscrizione, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la struttura della scrittura privata come delineata dall'art. 2702 c.c.: in questo senso, non pare corretto l'inciso "nonostante i requisiti di forma previsti dall'art. 602 c.c.", riportato anche nella prima parte della decisione annotata. In quanto

tale, anche il testamento olografo deriverebbe la propria efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura sia prodotta, con la conseguenza che tale parte, ove intenda impedire che il documento spieghi efficacia nei propri confronti, avrebbe l'onere di proporre il disconoscimento - o, meglio, di dichiarare di non conoscere la scrittura - nella prima udienza o difesa utile successiva alla produzione in giudizio del testamento medesimo (Cass. 12 aprile 2005, n. 7475, in Giust. civ., 2006, I, 927). Da ciò derivando l'onere della controparte, che abbia invece interesse ad avvalersi della scheda e dei suoi effetti (perché fonte della delazione dalla stessa allegata), di dimostrare la provenienza del testamento dall'autore apparente mediante il procedimento di verifica del documento contestato; il tutto a prescindere dalla posizione processuale delle parti, ritenendosi indifferente che la falsità del documento sia dedotta in via principale dall'erede legittimo oppure che, introdotto dall'erede testamentario un giudizio per il riconoscimento dei propri diritti ereditari in forza della scheda testamentaria, questa venga contestata dall'erede legittimo convenuto (Cass. 12 aprile 2005, n. 7475, cit.; Cass. 11 novembre 2008, n. 26943). Secondo l'orientamento appena richiamato, dunque, la querela di falso si renderebbe indispensabile, al fine di contestare l'autenticità della scheda testamentaria, solo allorché la scrittura abbia acquistato l'efficacia di piena prova ai sensi dell'art. 2702 c.c., in ragione del riconoscimento tacito o presunto, ovvero all'esito del procedimento di verifica, restando altrimenti la querela di falso uno strumento alternativo, ma non necessario. L'opposto indirizzo, pur senza arrivare ad attribuire alla scheda natura di atto pubblico, riconduce la contestazione dell'autenticità del testamento olografo a un'eccezione di falso, con conseguente onere di promuovere il relativo giudizio - in via incidentale o principale - nei modi e con le forme di cui agli artt. 221 ss. c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2003, n. 16362, in Arch. civ., 2004, 964). Quest'ultima posizione è argomentata privilegiando due distinti angoli visuali. Per un verso, si pone l'accento sul rapporto tra documento e parte contro cui il medesimo sia prodotto in giudizio, osservando che il procedimento di querela di falso è l'unico rimedio consentito a chi sia estraneo alla formazione del documento che intenda contestare, mentre il rimedio del disconoscimento potrebbe essere ammesso solo nei casi - diversi dal testamento olografo - di scritture provenienti dai soggetti del processo e nell'ipotesi di negazione della propria scrittura o della propria sottoscrizione da parte di colui contro il quale lo scritto sia stato prodotto. Per altro verso, si deduce la peculiare natura (pur se non di atto pubblico) del testamento olografo, caratterizzato da un regime giuridico "rafforzato", che emergerebbe da taluni indici normativi, quali: l'idoneità del medesimo ad essere eseguito, e dunque a costituire situazioni giuridiche soggettive attive e passive nei confronti di terzi, quale effetto immediato della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 620, comma 5, c.c., senza necessità del previo accertamento della genuinità del documento; la possibilità, ai sensi degli artt. 2648 e 2660 c.c., di trascrivere l'acquisto a causa di morte per effetto della presentazione del testamento e dell'atto di accettazione

dell'eredità (a differenza di quanto avviene per le altre scritture, che possono essere oggetto di trascrizione solo se autenticate o giudizialmente accertate); l'equiparazione prevista dagli artt. 491 c.p. (la cui rubrica, a seguito della novella del D.Lgs. 7/2016, si riferisce espressamente alla "falsità in testamento olografo") e 493 *bis* c.p., per quanto concerne la commisurazione della pena e la procedibilità d'ufficio del reato, della falsificazione del testamento olografo a quella commessa con riguardo ad atti pubblici. Volgendo infine lo sguardo al rapporto tra successione legittima e successione testamentaria, si suole richiamare il ruolo meramente suppletivo della successione legittima ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c., con la conseguenza che la contestazione del testamento olografo si tradurrebbe in un onere probatorio in capo a chi intenda far venir meno la posizione giuridica attribuita in forza della delazione testamentaria. Nel 2010, le Sezioni Unite della Cassazione hanno preso posizione, sia pure incidentalmente, sull'argomento, allorquando si sono occupate, in generale, del valore probatorio attribuibile alle scritture provenienti da soggetti diversi dalle parti del giudizio. In particolare, soffermando l'attenzione sul valore intrinseco del documento (più che sul rapporto con il soggetto contro cui lo stesso è prodotto), la Corte, in quell'occasione, ha osservato che ritenere che la contestazione possa avvenire soltanto con la querela di falso significherebbe attribuire "un valore privilegiato nell'ambito delle prove a disposizione del giudice che non potrebbe trovare giustificazione con riguardo a tutte le scritture provenienti da terzi, ma soltanto per quelle che hanno un intrinseco grado di attendibilità quanto meno sostanziale, come ad esempio nel caso del testamento olografo (v. Cass. 30 ottobre 2003, n. 16362) e dei titoli cambiari (v. Cass. 13 febbraio 2003, n. 2133), atti che, per loro natura e rilevanza, non possono essere considerati sotto il profilo probatorio assimilabili ad altre scritture provenienti da terzi; consegue che solo ove in ogni caso l'atto proveniente da terzo assuma per la valenza intrinseca ad esso un valore particolare, può ritenersi necessaria la querela di falso per contestarne la valenza, ma che, nei casi ordinari, ciò non necessiti" (Cass., SS.UU., 23 giugno 2010, n. 15169, in Riv. dir. proc., 2011, 4, 968, con nota di Finocchiaro, e in Foro it., 2010, 10, 1, 2683). Di qui l'affermazione del principio di diritto, secondo cui "le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo; peraltro, nell'ambito delle scritture private deve riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità". Nel 2010, dunque, le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 23 giugno 2010, n. 15169) pur inquadrando il testamento olografo tra le scritture provenienti da terzi, avevano ritenuto non sufficiente la mera contestazione da parte dell'asserito erede legittimo, valorizzando la ritenuta capacità probatoria qualificata di quella

particolare scrittura. Tale obiter dictum, proprio tenuto conto di talune perplessità sul piano sistematico (essenzialmente legate alla difficoltà di individuare criteri idonei ad individuare, tra le scritture private, quelle dotate di valore “privilegiato”, come anche evidenziato dalla sentenza qui annotata), non ha sopito i dubbi giurisprudenziali, al punto che, proprio con specifico riguardo al testamento olografo, all’indomani di quella pronuncia le Sezioni semplici della Cassazione si sono nuovamente divise, ritenendo: (i) da un lato, che l’olografo possa essere semplicemente sconosciuto, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., dall’erede legittimo che assuma la mancanza di autografia o la falsità della sottoscrizione del de cuius, in tal modo gravandosi l’asserito erede testamentario, che intenda comunque avvalersi del testamento, dell’onere di chiedere la verifica della scrittura; (ii) dall’altro lato, e in senso opposto, che il testamento debba considerarsi alla stregua di un documento proveniente da terzi, contestabile solo con la querela di falso (Cass. 24 maggio 2012, n. 8272, in questa Rivista, 2012, 12, 1100). In dottrina, la posizione che esige la querela di falso è sostenuta avuto riguardo, per un verso, e in sintonia con l’obiter dictum del 2010, alla “carica di incidenza sostanziale del testamento olografo”, costituendo esso titolo immediato di acquisto per l’erede e per il legatario, la cui efficacia, conseguente alla pubblicazione ai sensi dell’art. 620 c.c., non è subordinata all’accertamento dell’autenticità del documento. Per altro verso, la medesima dottrina argomenta alla luce del ritenuto riparto dell’onere della prova nei giudizi di impugnativa di testamento^[1]: muovendo, infatti, dall’assunto, secondo cui tale impugnativa si risolverebbe in una quaestio nullitatis ai sensi dell’art. 606 c.c., volta ad ottenere l’accertamento (negativo) dell’inesistenza degli elementi costitutivi della qualità di erede testamentario, si osserva che consentire a colui, il quale contesti la scheda testamentaria, di limitarsi al disconoscimento, ponendo così l’onere di verifica in capo all’asserito erede testamentario, significherebbe gravare quest’ultimo dell’onere di provare l’autenticità della scheda, così configurando un riparto dell’onus probandi in contrasto con la priorità accordata, dall’ordinamento, alla delazione testamentaria rispetto a quella legittima (art. 457 c.c.). Non sarebbe peraltro condivisibile, secondo l’interpretazione appena ricordata, la tesi, secondo cui l’esistenza di un testamento costituisca un fatto impeditivo o modificativo del diritto del successibile ex lege La “terza via” seguita dalle Sezioni Unite. (Cassazione Civile, SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12307). Le Sezioni Unite, questa volta investite della questione in via principale, previa analitica disamina del contrasto ermeneutico e dei vari argomenti sostenuti dagli interpreti, ritengono di poter “non del tutto insoddisfacentemente” superare “le inevitabili aporie destinate a vulnerare l’una e l’altra ipotesi di soluzione, tra quelle prospettate sino ad oggi in dottrina e in giurisprudenza” percorrendo una “terza via”, consistente nel porre a carico di chi contesti la scheda testamentaria l’onere di esperire domanda di accertamento negativo della provenienza della stessa dal de cuius (in motivazione si parla, peraltro in maniera non perfettamente coordinata, anche di “azione di accertamento negativo della falsità”). La c.d. “terza via” prende

dichiaratamente spunto dalla isolata decisione, degli anni '50 del secolo scorso, della Cassazione (Cass. 15 giugno 1951, n. 1545, in Foro it., 1951, I, 855), la quale, premessa la legittimità della proposizione di un'azione di accertamento negativo in ordine alla provenienza delle scritture private e del testamento olografo e pur senza prendere posizione circa la forma di tale accertamento negativo (né in relazione ai rapporti con gli istituti della querela di falso e della quaestio nullitatis ex art. 606 c.c.), aveva statuito che l'onere della prova grava, in questo caso, sull'attore che chieda di accertare la non provenienza del documento da chi apparentemente ne risulti l'autore, in consonanza con l'opinione dottrinale secondo cui la contestazione della genuinità del testamento olografo si traduce in una domanda di accertamento negativo della validità dell'atto medesimo. Le Sezioni Unite della S. C., con la sent. n. 12307/2015, pervengono, dunque, al principio di diritto secondo cui "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve [proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa". Merita peraltro osservare come la sentenza, dato atto delle varie argomentazioni a sostegno delle tesi in contrasto tra loro e riconosciute l'autorevolezza, preferiscano non prendere espressa posizione sulle complesse questioni processuali e sostanziali ad esse sottese, giungendo all'enunciazione del principio di diritto, sopra riportato, essenzialmente in ragione delle finalità pratiche, anche di economia processuale, che lo stesso mira a perseguire. Più nel dettaglio, ad avviso della Corte, la configurazione dell'onere di proposizione della domanda di accertamento negativo in capo a chi contesti la provenienza dell'olografo consente, nel contempo, di: (i) soddisfare l'esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private; (ii) evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso", senza nel contempo equiparare l'olografo ad una mera scrittura proveniente da terzi; (iii) evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato dalle predette peculiarità ed efficacia dimostrativa renda eccessivamente gravosa la posizione processuale dell'attore che allegghi la propria qualità di erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio; (iv) "evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita 'risorsa non illimitata' (Cass., Sez. un., n. 26242/2014)". La posizione fatta propria dalle Sezioni Unite, pur nell'apprezzabile sforzo di contemperare le esigenze d'inquadramento teorico e le implicazioni pratiche della problematica affrontata, presenta, a ben vedere, non trascurabili profili di criticità, sul piano tecnico-giuridico, al vaglio dei principî in materia

di azione di accertamento negativo e di riparto dell'onere della prova. Al riguardo, appare opportuno inquadrare succintamente l'argomento - ovviamente senza pretesa di esaustività in merito ad una questione che ha impegnato autorevolissimi interpreti, a partire da Chiovenda - muovendo dall'oggetto della domanda/azione di accertamento negativo, che nel caso di specie, secondo la Corte, riguarderebbe non già la negazione dello *status* di erede testamentario o dei diritti conseguenti alla vocazione ab intestato, bensì la non "provenienza della scrittura" o la sua "falsità" (ipotesi, quest'ultima, in realtà più ampia, perché non limitata alla provenienza e imputazione della scrittura). In effetti, la dottrina specialistica, che approfonditamente si è occupata dell'istituto, ha chiarito che, fermo restando il principio per cui l'azione di cognizione non può che avere funzione di tutela di posizioni giuridiche soggettive, il giudizio di accertamento negativo ha ad oggetto, più che il diritto in sé, singole "questioni" rilevanti per l'esistenza di quel diritto, nel senso che l'accertamento di tali "questioni", secondo l'allegazione di chi propone l'azione, implica l'inesistenza del diritto vantato (ad esempio in via stragiudiziale) dalla controparte. Dalla precisazione in merito all'oggetto dell'accertamento negativo deriva che il soggetto, il quale esperisca, quand'anche in via di azione, la relativa domanda, mantiene, nella sostanza, la posizione di chi si oppone all'altrui pretesa, con la conseguenza che, in questo caso, "l'azione costituisce esercizio di un'eccezione". Se, dunque, l'eccezione normalmente non determina l'oggetto del giudizio, bensì l'ambito della cognizione, in quanto essa si pone in contrasto rispetto ad una domanda altrui che pone il diritto in sé ad oggetto della decisione, l'attribuzione all'eccezione della veste esteriore di "azione" - mediante esperimento di un giudizio di accertamento negativo - "non vale ad immutare la sostanza dell'eccezione che è pur sempre segnata dalla funzionale preordinazione alla declaratoria di inesistenza di un diritto, in quanto tale suscettibile di essere fondata sull'allegazione di un singolo fatto". In tale ottica, si è affermato che "dall'attore e dall'oggetto del giudizio da lui introdotto non può pretendersi di più di quanto implicato dalla decisione su un'eccezione e dunque da una decisione che solo eventualmente (per il caso cioè che l'eccezione sia fondata ed assorba il giudizio sui restanti elementi della fattispecie) può comportare la definizione della lite sull'esistenza del diritto controverso". Né, del resto, può pretendersi che chi contesti il diritto altrui, e intenda farne oggetto di una domanda di accertamento negativo, sia onerato di allegare e provare l'insussistenza di tutti i possibili fatti costitutivi del diritto altrui, il che porterebbe a sostanziare - come è stato efficacemente osservato - la causa petendi in termini più estesi di quelli che sarebbero imposti dalla correlazione funzionale con il *petitum* della domanda proposta (con conseguente rischio di ricadere in una *probatio diabolica*, specie allorquando si intenda negare la sussistenza di posizioni giuridiche soggettive autodeterminate). Così individuate le coordinate entro cui si iscrive l'azione di accertamento negativo, la dottrina ha condivisibilmente sottoposto a critica l'orientamento tradizionale, secondo cui l'attore in mero accertamento negativo sopporterebbe l'onere della prova non solo della esistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi,

ma anche della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto del convenuto^[2]. In giurisprudenza, d'altro canto, non si è mancato di osservare come l'esperimento di un'azione di accertamento negativo a fronte di una "aggressione" stragiudiziale non muti di per sé il riparto dell'onere della prova normativamente delineato, con la conseguenza che, allorquando l'azione abbia funzione oppositiva, ben può restare in capo al convenuto (che con la sua pretesa stragiudiziale abbia fatto sorgere l'interesse all'azione) l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto negato^[3]. Alla luce delle considerazioni che precedono, pur potendosi configurare un giudizio di accertamento negativo avente ad oggetto la "questione" (o il fatto) della non provenienza della scheda testamentaria dal de cuius (azione avente petitum contrario rispetto all'istanza di verifica di chi intenda valersi del documento, ammessa anche in via principale dal comma 2 dell'art. 216 c.p.c.), l'apodittica ricostruzione di un onere di azione di accertamento negativo, operata dalle Sezioni Unite, non pare potersi considerare risolutiva.

Cassazione Civile, SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12307 - Pres. Rovelli - Est.Travaglini - P.M.

Apice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. (*omissis*) - Primo Presidente f.f. - Dott. (*omissis*) - Presidente Sezione - Dott. (*omissis*) - Presidente Sezione - Dott. (*omissis*) - Consigliere - Dott. (*omissis*) - Consigliere - Dott. (*omissis*) - Consigliere - Dott. (*omissis*) - Consigliere - Dott. (*omissis*) - rel. Consigliere - Dott. (*omissis*) - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2362/2008 proposto da: B.A.G. (*OMISSIS*), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro P.D., + ALTRI OMESSI ; - intimati - sul ricorso 2446/2008 proposto da: A.B. (*OMISSIS*), elettivamente domiciliata in ROMA, (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro P.D., + ALTRI OMESSI ; - intimati - sul ricorso 5891/2008 proposto da: P.D. (*OMISSIS*), P.L. (*OMISSIS*), (nella qualità di eredi di C.V.), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che li rappresenta e difende, per delega contenuta nel controricorso e ricorso incidentale al ricorso r.g. n. 5891/2008; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro B.A.G., A.B.; - intimati - sul ricorso 5893/2008 proposto da: P.D. (*OMISSIS*), P.L. (*OMISSIS*), (nella qualità di eredi di C.V.), elettivamente

domiciliati in ROMA, (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato(*omissis*), che li rappresenta e difende, per delega contenuta nel controricorso e ricorso incidentale al ricorso r.g. n. 2446/2008; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro A.B. (*OMISSIS*), elettivamente domiciliata e difesa come sopra; - controricorrente al ricorso incidentale - e contro B.A.G.; - intimato - avverso la sentenza n. 4445/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. (*omissis*); uditi gli avvocati (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*); udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. (*omissis*), che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del resto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I FATTI: **1.** Il (*OMISSIS*) decedeva A.C.. **1.1.** La vedova C.A. ne fece pubblicare un testamento olografo, dell'8 luglio 1963, con il quale le veniva attribuito l'intero patrimonio. **1.1.2.** Gli altri eredi, A.C., B., Ca. e G.G., premesso che il defunto, dal (*OMISSIS*), era stato colpito da ictus ed era caduto in stato di totale incoscienza sino al decesso, convennero in giudizio la C. impugnando il testamento, a loro dire falso per difetto di autenticità, e rivendicarono il proprio diritto al riconoscimento della qualità di eredi, oltre alla attribuzione dei beni del de cuius e alla declaratoria di indegnità della vedova, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti percepiti. **1.1.3.** In subordine, osservarono che, comunque, il testamento sembrava assegnare alla C. il solo usufrutto dei beni ereditari, con conseguente diritto di essi attori alla nuda proprietà. **2.** Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 gennaio 1981, rigettò le domande. **2.1.** La pronuncia si fondava sull'assunto che il testamento olografo disconosciuto dagli attori fosse impugnabile soltanto con querela di falso, che, nella specie, pur se ritualmente formulata, appariva sfornita di prova. **3.** In concomitanza con l'appello proposto avverso questa sentenza, fu introdotto dagli appellanti un autonomo giudizio per querela di falso. **3.1.** La domanda fu accolta in entrambi i giudizi di merito. **3.2.** Questa Corte, investita dell'impugnazione della sentenza di appello sul falso, rilevato un difetto di contraddittorio, annullò la decisione con sentenza n. 2671 del 23 febbraio 2001, senza che la causa fosse mai riassunta. **4.** L'appello proposto avverso la sentenza del 1981 venne deciso il 29 ottobre 2007 dalla Corte capitolina, che rilevò in limine la mancata impugnazione in parte qua della sentenza di primo grado affermativa della necessità della querela, e, verificato che il separato processo per querela di falso si era estinto per mancata riassunzione, rigettò il gravame. **5.** Avverso questa sentenza hanno proposto separato ricorso A. B. e B.A.G. (il secondo nella qualità erede di A.C.). **5.1.** P.D. e L. (eredi C.A.) hanno resistito proponendo a loro volta ricorso incidentale (anche) condizionato, cui ha resistito A.B. con controricorso. **5.1.1.** Vi sono in atti memorie illustrative. **6.** Per quanto di rilievo nel presente giudizio di rimessione a queste sezioni unite, A.B. ha lamentato (con il secondo motivo di ricorso) la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e ss. e 221 c.p.c. e ss., anche in relazione agli artt. 163, 345 e 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sostenendo che, se la pronuncia impugnata avesse

inteso confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui individuava nella querela di falso e non anche nella verifica di scrittura l'unico mezzo per infirmare il testamento olografo, tale motivazione doveva ritenersi censurabile alla luce del più corretto orientamento giurisprudenziale che riconosceva la possibilità di ricorso ad entrambi gli strumenti processuali (querela di falso e disconoscimento seguito dalla verifica) per contestare la genuinità del testamento. **6.1.** Formulava, a tal fine, il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se all'erede legittimo deve ritenersi consentita la facoltà di disconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. e ss., il testamento olografo fatto valere contro di lui, e se tale disconoscimento può essere esercitato anche in sede di azione di *petitio hereditatis*, nel corso della quale l'erede legittimo esplicitamente contesta l'autenticità del predetto testamento. **6.2.** Dello stesso tenore i motivi di impugnazione di B. A.G., che, nella (più ampia) formulazione del quesito, chiede tra l'altro a questa Corte la conferma del principio di diritto secondo il quale il testamento olografo può essere disconosciuto ex art. 214 c.p.c. e segg., dall'erede legittimo che disconosca l'autenticità del testamento e che l'onere della proposizione dell'istanza di verifica del documento contestato incombe su chi vanta diritti in forza di esso. **7.** Con ordinanza di rimessione n. 28586 del 20 dicembre 2013, la seconda sezione, investita dei ricorsi riuniti, e con riguardo al comune motivo relativo allo strumento processuale utilizzabile per contestare l'autenticità del testamento olografo, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che li ha a sua volta trasmessi a queste sezioni unite, ritenendo opportuna la risoluzione del contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte di legittimità in *subiecta materia*. **7.1.** Con il citato provvedimento interlocutorio si rileva che, sulla questione, si sono diacronicamente contrapposti due orientamenti. **7.2.** Secondo un primo indirizzo, il testamento olografo, nonostante i requisiti di forma previsti dall'art. 602 c.c., trova comunque la sua legittima collocazione tra le scritture private, sicchè, sul piano della efficacia sostanziale, è necessario e sufficiente che colui contro il quale sia prodotto disconosca (*rectius*, non riconosca) la scrittura, da ciò derivando l'onere della controparte, che alla efficacia di quella scheda abbia invece interesse (perchè fonte della delazione ereditaria), di dimostrare la sua provenienza dall'autore apparente. **7.2.1.** Si evidenzia in particolare che, alla luce di tale orientamento nell'ipotesi di conflitto tra l'erede legittimo che disconosca l'autenticità del testamento e colui il quale vanta diritti in forza di esso, l'onere della proposizione dell'istanza di verifica del documento contestato incombe su quest'ultimo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sul primo, con l'ulteriore conseguenza che, sulla ripartizione dell'onere probatorio, nessuna rilevanza può attribuirsi alla posizione processuale delle parti - ossia se la falsità del documento sia fatta valere in via principale dall'erede legittimo che a tal fine abbia proposto l'azione, oppure se, introdotto dall'erede testamentario un giudizio per il riconoscimento dei propri diritti ereditari in forza della scheda testamentaria, questa sia stata disconosciuta dall'erede legittimo. **7.3.** Un secondo

orientamento, pur senza iscrivere il testamento olografo nella categoria degli atti pubblici, ne evidenzia tuttavia la (particolarmente elevata) rilevanza sostanziale e processuale, di talchè la contestazione della sua autenticità si risolve in un'eccezione di falso, e deve essere sollevata soltanto nei modi e con le forme di cui all'art. 221 c.p.c. e ss., con il conseguente onere probatorio a carico della parte che contesti la genuinità della scheda testamentaria. **7.4.** L'ordinanza di rimessione non tralascia di osservare come queste stesse sezioni unite, con la sentenza n. 15169 del 23 giugno 2010, chiamate a risolvere un altro contrasto insorto sui modi di contestazione delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, ebbero modo di indicare, sia pur in obiter, nella querela di falso lo strumento processuale idoneo a privare di ogni efficacia il testamento olografo, anche se proprio il detto carattere di obiter dictum ha impedito il superamento della contrapposizione tra i due indirizzi - tanto che in epoca successiva ad essa si leggono pronunce ancora orientate in un senso o nell'altro, pur nella consapevolezza del dictum delle sezioni unite. **7.5.** Dalla constatazione dell'apparente insanabilità di un ormai pluridecennale contrasto tra i due orientamenti l'ordinanza di rimessione della seconda sezione civile ha tratto motivo per rimettere la questione a queste sezioni unite affinché provvedano alla sua ricomposizione, anche alla luce degli studi e delle conclusioni (a loro volta non univoci) cui è pervenuta la dottrina specialistica. **7.5.1.** Non può tacersi che le singole indagini ermeneutiche sfociate nell'adesione all'uno o all'altro indirizzo appaiono ciascuna sorretta da argomentazioni che, singolarmente valutate, si caratterizzano tutte e parimenti per autorevolezza e persuasività, così che l'odierna questione non pare potersi ricondurre, sic et simpliciter, ad una superficiale scelta dello strumento processuale cui ricorrere per contraddire o impedire che il testamento acquisti efficacia nei riguardi di chi non ne è menzionato quale beneficiario, ovvero, su di un piano del tutto speculare, perchè possa farsi valere nei confronti di chi, potenziale erede ab intestato, dalla efficacia di quell'atto veda compromesse, le proprie pretese ereditarie, consacrando definitivamente i diritti del successore chiamato nella scheda olografa. **7.5.2.** La scelta de qua postula, difatti, la parallela indagine in ordine al valore, anche probatorio, delle scritture private che non provengono da nessuna delle parti in causa, e in ordine al riparto dell'onere probatorio. **7.5.3.** E ciò perchè il testamento olografo non è solo un documento che fonda, o contribuisce a fondare, sul piano probatorio, le ragioni della parte in causa, ma costituisce esso stesso il titolo in forza del quale il soggetto ivi menzionato diviene titolare di diritti soggettivi, e in ragione del quale si realizza la successione in locum et ius defuncti. **8.** Ricostruendo funditus i termini del contrasto, emerge come parte della giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere al testamento olografo natura giuridica di scrittura privata, ammetta che la contestazione della autenticità della sua sottoscrizione possa legittimamente compiersi attraverso il semplice disconoscimento (i.e. il non riconoscimento) della scheda testamentaria. **8.1.** La tesi trova un suo risalente precedente nella pronuncia di cui a Cass. n. 3371 del 16 ottobre 1975, secondo cui la parte che intenda contestare l'autenticità di una scrittura

privata non riconosciuta non deve proporre querela di falso, occorrendo invece impugnare, in via di eccezione, la sottoscrizione mediante il disconoscimento, con la conseguenza che graverebbe sulla controparte l'onere di chiedere la verifica e di dimostrare l'autenticità della scheda testamentaria. A fondamento di tale decisione la Corte pose la considerazione secondo cui lo strumento della querela di falso si rende indispensabile solo quando la scrittura abbia acquistato l'efficacia di piena prova ai sensi dell'art. 2702 c.c., per riconoscimento tacito o presunto, ovvero all'esito del procedimento di verifica (e ciò anche nell'ipotesi in cui, contro l'erede istituito con un precedente testamento, sia prodotto un successivo testamento istitutivo di altro erede). **8.2.** La giurisprudenza favorevole allo strumento processuale della verifica ex art. 214 c.p.c., peraltro, non esclude tout court il ricorso alla querela di falso, riconosciuta come strumento alternativo rispetto al semplice disconoscimento (così, tra le altre, Cass. n. 3883 del 22 aprile 1994), ma mette a sua volta in rilievo - sulla premessa per cui l'onere probatorio ricade sulla parte che del testamento voglia servirsene e che a tal fine propone l'istanza di verifica (salvo la diversa scelta della controparte di promuovere azione di querela di falso) - la non incidenza sull'onere probatorio della posizione processuale assunta dalle parti stesse (e cioè se l'azione sia esperita dall'erede legittimo che adduca in via principale la falsità del documento, ovvero dall'erede testamentario che voglia far valere i propri diritti ereditari e si trovi di fronte alla contestazione dell'autenticità del documento da parte dell'erede legittimo: Cass. n. 7475 del 12 aprile 2005 e n. 26943 dell'11 novembre 2008). **8.3.** Tracce dell'orientamento in parola si rinvengono anche in epoca successiva al ricordato obiter di queste sezioni unite. **8.3.1.** Secondo Cass. n. 28637 del 23 dicembre 2011, difatti - riaffermatosi in premessa che querela di falso e disconoscimento sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti tra loro -, il testamento olografo non perderebbe la sua natura di scrittura privata per il fatto di dover rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (ex art. 602 c.c.), volta che esso deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne compia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta: quest'ultimo, per impedire tale riconoscimento e contestare tout court l'intera scheda testamentaria, deve dunque proporre l'azione di disconoscimento, che pone a carico della controparte l'onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente. **9.** A questo indirizzo si contrappone l'orientamento che, pur non attribuendo valore di atto pubblico al testamento olografo, postula, per la contestazione della sua autenticità, la proposizione della querela di falso. **9.1** Anche tale filone interpretativo ha origini assai risalenti: si legge in Cass. n. 2793 del 3 agosto 1968 che la contestazione dell'erede legittimo si risolve in una eccezione di falso, da sollevarsi esclusivamente nelle forme di cui all'art. 221 c.p.c., e segg., atteso che il disconoscimento può provenire soltanto da chi sia autore dello scritto o da un suo erede - in tal senso, e prima ancora, Cass. n. 766 del 18 marzo 1966, secondo la quale il principio sostanziale dell'art. 2702 c.c., volto a disciplinare l'efficacia in giudizio della scrittura privata

riconosciuta effettivamente o presupposta tale, e la procedura di disconoscimento e di verifica regolata dall'art. 214 c.p.c. e ss., sono istituti applicabili solo alle scritture provenienti dai soggetti del processo e alla ipotesi di negazione della propria scrittura o della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale sia stato prodotto lo scritto. Quando invece l'atto non sia attribuibile alla parte contro cui viene prodotto, la contestazione della sua autenticità, risolvendosi in una eccezione di falso, necessita della relativa querela. **9.2.** Sarà proprio questo risalente insegnamento a costituire a lungo una delle più solide basi su cui si fonda l'indirizzo giurisprudenziale favorevole al ricorso allo strumento disciplinato dall'art. 221 e segg. cit.. Gli eredi legittimi che contestano l'autenticità della scheda olografa, secondo questa interpretazione (fatta propria anche da una parte della dottrina), devono, difatti, ritenersi soggetti estranei alla scrittura testamentaria, onde la loro esclusione anche dallo schema dell'art. 214 c.p.c., comma 2. **9.3.** Conferma indiretta della ratio di tale ricostruzione si trova nella pronuncia di cui a Cass. n. 1599 del 28 maggio 1971, la quale, pur concludendo nella specie per la legittimità del solo disconoscimento, a ciò perviene solo in ragione della qualifica di erede attribuita alla parte che in concreto ed in quel giudizio contestava un testamento olografo. Si legge, difatti, in sentenza che l'erede istituito col primo testamento, agendo con la petitio hereditatis in quanto investito di un valido titolo di legittimazione fino al momento in cui non ne sia dichiarata giudizialmente la caducazione, conserva pur sempre la veste di erede anche nei confronti di altro soggetto che pretenda avere diritto alla eredità in base a successiva disposizione testamentaria, così che egli non può qualificarsi terzo fino al momento del definitivo accertamento della validità del secondo testamento, ed è legittimato a contestare l'efficacia del testamento posteriore mediante il mero disconoscimento, senza necessità di proporre querela, incombendo sull'altra parte che abbia proposto domanda riconvenzionale - tendente a far dichiarare la validità del secondo testamento e la conseguente caducazione delle disposizioni contenute nel primo - l'onere di provare tale domanda chiedendo la verifica dell'olografo successivo di cui intende avvalersi. **9.4.** L'indirizzo favorevole alla querela di falso, che tiene conto della provenienza della scrittura, risulta espresso in seguito da Cass. n. 16362 del 30 ottobre 2003, secondo cui la procedura di disconoscimento e di verifica di scrittura privata riguarda unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto, mentre, per le scritture provenienti da terzi estranei, come nel caso del testamento olografo, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell'art. 221 c.p.c. e segg., perchè si risolve in una eccezione di falso. **9.5.** Le argomentazioni a favore dello strumento della querela, principalmente incentrate sull'assunto della terzietà del soggetto rispetto al testamento olografo contro di lui prodotto, trovano una peculiare evoluzione interpretativa nella già ricordata sentenza di queste ss.uu. n. 15169 del 2010 (supra, 7.4). Intervenendo sul contrasto relativo ai modi di contestazione delle scritture private

provenienti da terzi estranei alla lite, la pronuncia ne ricostruisce l'efficacia probatoria inquadrando tra le prove atipiche dal valore meramente indiziario, e, tenendo conto di tale valore probatorio, afferma che esse possono essere liberamente contestate dalle parti; ma, circoscrivendone l'analisi con particolare riguardo al testamento olografo, nega poi che un simile documento possa annoverarsi tra le prove atipiche per l'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata riconosciutagli, ritenendo (senza che l'affermazione costituisca ratio decidendi della pronuncia) che la sua contestazione necessiti della querela di falso. **9.5.1.** L'intero plesso argomentativo della sentenza rende peraltro tale obiter del tutto peculiare, poichè le stesse scritture provenienti da terzi finiscono per distinguersi in due sottocategorie - la prima, contenente la generalità delle scritture, a valenza probatoria "debole", la seconda, comprensiva di atti di particolare incisività perchè essi stessi titolo immediatamente esecutivo del diritto fatto valere, a valenza sostanziale e processuale "particolarmente pregnante" -, per la contestazione di ciascuna delle quali si indica uno distinto strumento processuale. **9.6.** L'orizzonte della giurisprudenza di legittimità si sposta così, alla luce della soluzione adottata, dal rapporto tra scrittura e soggetto (terzo) contro cui è prodotta al valore intrinseco del documento, in una nuova e più attenta consonanza con la relativa elaborazione dottrina. **9.6.1.** L'indirizzo favorevole alla tesi della necessità della querela trova, infine, recente conferma nella pronuncia di cui a Cass. n. 8272 del 24 maggio 2012, predicativa della correttezza del rimedio processuale disciplinato dall'art. 221 c.p.c. e segg., essendo il testamento un documento proveniente da terzi, e riaffermativa, nel solco delle Sezioni Unite, dell'incidenza sostanziale e processuale particolarmente elevata della scheda olografa, che giustifica il ricorso alla querela di falso per contestarne l'autenticità. **10.** Il panorama giurisprudenziale si completa con l'antico enunciato di cui a Cass. n. 1545 del 15 giugno 1951, che, premessa la legittimità della proposizione di un'azione di accertamento negativo in ordine alla provenienza delle scritture private e del testamento olografo, afferma che l'onere della prova spetta all'attore che chieda di accertare la non provenienza del documento da chi apparentemente ne risulta l'autore, in consonanza con l'opinione dottrina secondo cui la contestazione della genuinità del testamento olografo si traduce in una domanda di accertamento negativo della validità del documento stesso. **10.1.** La pronuncia (senza assumere tuttavia posizione esplicita sulla forma di tale accertamento negativo, se, cioè, dovesse o meno seguire le forme della querela di falso), fu oggetto di autorevoli consensi e di penetranti critiche in dottrina (in estrema sintesi, alla tesi secondo cui l'impugnazione per falsità del testamento olografo si risolve in una quaestio nullitatis, con conseguente applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 606 c.c., dettata in tema di nullità del testamento olografo per mancanza dei requisiti si replicò che l'olografo impugnato per falsità non è nullo per difetto di forma ma inesistente), non trovò ulteriore seguito in giurisprudenza, che vide così contrapporsi, come finora ricordato, la tesi della verifica a quella della querela, con opposte conseguenze in ordine all'onere della prova, ripartito

sul presupposto delle diverse finalità e dell'indipendenza dei due istituti. **11.** La questione del riparto degli oneri probatori, in particolare, fu oggetto di approfondita disamina nella sentenza di questa Corte n. 3880 del 18 giugno 1980, ove si legge che la querela postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, mentre il disconoscimento, investendo la provenienza stessa del documento, mira a impedire che la scrittura medesima acquisti efficacia probatoria, con la conseguenza che chi contesti l'autenticità della sottoscrizione della scrittura onde impedire che all'apparente sottoscrittore di essa venga imputata la dichiarazione sottoscritta nella sua totalità, deve disconoscere la sottoscrizione e non già proporre la querela di falso, mentre invece, allorchè sia accertata l'autenticità della sottoscrizione, chi voglia contestare la provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura di colui che, ormai incontrovertibilmente, l'ha sottoscritta, ha l'onere di proporre la querela di falso. **12.** In una dimensione del tutto speculare rispetto alle posizioni della giurisprudenza, la dottrina specialistica si è a sua volta divisa tra i due citati e dominanti orientamenti, con argomentazioni che fanno di volta in volta riferimento: - al rapporto tra provenienza della scrittura e parte in causa contro cui è prodotta; - alla valutazione del documento per la riconosciuta incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata; - all'esigenza di tener separato il piano del contenuto del testamento (concreto thema probandum) da quello dello strumento mediante il quale esso possa acquisire rilevanza agli effetti processuali. Su di un piano più generale, ciascuna delle tesi proposte non appare poi insensibile al problema dell'efficacia delle scritture private e dei relativi strumenti di impugnazione. **13.** La tesi favorevole all'indirizzo che reputa sufficiente il ricorso al disconoscimento colloca tout court il testamento olografo tra le scritture private. **13.1.** Tale ricostruzione della scheda testamentaria è sostanzialmente univoca, salva l'attribuzione ad essa di quel "valore intrinsecamente elevato" evidenziato da questa stesse sezioni unite nel 2010. Distinzione peraltro criticata da chi ne contesta il fondamento normativo, denunciando l'irragionevolezza dell'attribuzione ad alcuni documenti provenienti da terzi di un regime giuridico "rafforzato" rispetto a quanto assicurato alle scritture private provenienti dalle parti - regime del quale si lamenta l'assenza di un efficace riferimento normativo che sostenga l'intrinseco grado di attendibilità del testamento olografo a giustificazione della necessaria proposizione della querela di falso, e la conseguente confusione concettuale tra il piano processuale e quello sostanziale (confondendosi cioè l'aspetto morfologico del documento e del suo contenuto con lo strumento processuale funzionale al suo riconoscimento sul piano della prova in giudizio). Tale sovrapposizione concettuale conduceva, difatti, secondo tale orientamento, all'errore in cui incorrevano i sostenitori della necessità di ricorrere alla querela di falso, così criticandosi l'assunto secondo cui incombeva su colui che contestava il testamento olografo la prova del suo accertamento negativo, e ritenendosi invece sufficiente, al pari di ogni scrittura privata, il mero disconoscimento del documento. **13.2.** L'indirizzo favorevole al semplice disconoscimento della scheda testamentaria apparve, peraltro, illico et immediate destinato a

confrontarsi con due delicate questioni. **13.2.1.** La prima questione aveva ad oggetto il rapporto tra autore del testamento e parti in causa, poichè il testamento proviene pur sempre da un terzo rispetto alle parti del processo, perciò solo esulando, secondo i sostenitori della tesi della querela di falso, dalla fattispecie normativa di cui all'art. 214 c.p.c. - a tanto replicandosi che la scheda olografa, pur materialmente proveniente da chi non può assumere la qualità di parte in senso processuale o sostanziale, acquistando efficacia solo con la morte del suo autore, è pur tuttavia caratterizzata da una sua così specifica peculiarità che la posizione di "parte" del destinatario della attribuzione deriva unicamente dalla devoluzione ereditaria, evidenziandosi poi l'esistenza di casi in cui il documento, pur non provenendo da alcuna delle parti in causa, non può essere considerato alla stregua di una scrittura di terzo estraneo alla lite. **13.2.2.** Si è ancora opinato, avvertendo l'utilità di circoscrivere la qualità di terzo rispetto alla scrittura privata prodotta in giudizio (e dunque all'olografo), che, dall'esame esegetico degli artt. 2702 e 2704 c.c., art. 214 c.p.c., e in una più ampia dimensione di teoria generale del diritto, il concetto di terzo ha natura relazionale, per tale intendendosi chi è estraneo a un qualsiasi rapporto o atto giuridico, così individuandosi tre diverse dimensioni in cui si colloca il concetto di terzo (e, specularmente, quello di parte), e cioè quella proprio della formazione della scrittura (che, considerando la convenzione come fatto storico puntuale, definisce "parte" colui che abbia sottoscritto o vergato di suo pugno la scrittura, e correlativamente terzo chi non abbia nè sottoscritto nè vergato a mano la medesima), quella negoziale (afferente alla situazione giuridica di diritto sostanziale disciplinata dal contenuto della scrittura privata prodotta in giudizio, in tale prospettiva essendo parte la persona fisica/soggetto autore della dichiarazione), e infine quella processuale (quella, cioè del giudizio in cui la scrittura privata è prodotta, in questa accezione essendo "terzo" la persona fisica che non in giudizio nel processo pendente). L'espressione "eredi o aventi causa" utilizzata dall'art. 214 c.p.c., comma 2, andrebbe, pertanto, intesa in senso ampio, e comprensiva di tutti coloro che si trovino in una "generica posizione di dipendenza". **13.2.3.** La critica alla preclusione del disconoscimento imposta all'erede legittimo (formalmente terzo sino alla declaratoria di non autenticità o di falsità dell'olografo), si appunta ancora sull'erronea valorizzazione del nesso processuale tra il documento ed il soggetto, mentre anche il successibile ex lege, in ragione della propria posizione sostanziale, non sarebbe "terzo" bensì soggetto contro il quale l'olografo è prodotto. **13.2.4.** La posizione del successibile ex lege (se parte o terzo rispetto al testamento olografo che istituisca erede altro soggetto), dissolta in parte qua la differenza tra erede legittimo e quello testamentario ai fini del mezzo cui ricorrere per contestare una scheda olografa, diviene così oggetto di un accertamento giudiziale circoscritto alla fattispecie successoria (legale o testamentaria) invocata in proprio favore, onde il riparto dell'onere della prova andrebbe riferito unicamente all'effetto giuridico di tale fattispecie: costituendo proprio il negozio testamentario il tema della prova, dell'attore o del convenuto, il relativo onere graverebbe ipso facto su colui che vuoi far valere quel

documento, con l'effetto che la parte nei cui confronti l'atto testamentario è prodotto può limitarsi al disconoscimento. **13.2.5.** La seconda questione, a sua volta influente sull'elaborazione teorica che ha riguardo all'onere della prova, esplora il rapporto tra successione legittima e successione testamentaria, e la supposta preminenza della seconda sulla prima. Si afferma, così, che il tenore dell'art. 457 c.c., comma 2, (a mente del quale "non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria") attribuirebbe alle norme sul testamento valenza dispositiva, a fronte della valenza suppletiva della legittima. Per i fautori della querela di falso, questa preminenza inciderebbe in modo determinante sulla ripartizione dell'onere probatorio, perchè la contestazione del testamento olografo si traduce in una azione di accertamento negativo volta che, a fronte della "posizione consolidata" attribuita dal testamento all'erede vocato, chi voglia impugnarlo avrebbe l'onere di dimostrare la falsità della provenienza o la insussistenza dei requisiti di validità, in osservanza dei principi generali di ripartizione dell'onere probatorio prescritti dall'art. 2697 c.c.. La preminenza della successione testamentaria è stata, peraltro, autorevolmente contestata, sino ad invertirne il rapporto con quella legittima, attribuendo a quest'ultima funzione primaria (e conseguentemente carattere dispositivo alla sua disciplina), residuando alla vocazione testamentaria un carattere soltanto suppletivo: di qui, la legittimità del (solo) disconoscimento della scheda testamentaria. **14.** La tesi favorevole all'indirizzo che reputa necessaria la querela di falso muove dalla premessa secondo cui il testamento olografo, costituendo una autentica prova legale, può essere "distrutto", e oggetto di verifica, soltanto attraverso lo strumento processuale di cui all'art. 221 c.p.c. e ss.. **14.1.** Le posizioni dottrinarie contrarie al disconoscimento, meno numerose, non appaiono tuttavia meno autorevoli per la dovizia delle argomentazioni addotte, volte ad indagare funditus sugli aspetti, sostanziali e processuali, riconducibili alle peculiarità del testamento olografo. **14.2.** Pur non dubitandosi della estraneità del testamento dalla categoria degli atti pubblici, ne viene pur tuttavia evidenziato il carattere sui generis sul piano sostanziale, reso manifesto innanzitutto dalla circostanza che la falsificazione della scheda olografa, nel diritto penale, è equiparata, quoad poenam, al medesimo reato avente ad oggetto gli atti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 491 c.p., mentre la stessa condotta criminosa, a differenza che per le scritture private, è perseguibile d'ufficio ai sensi del successivo art. 493 bis. **14.3.** Non si omette poi di considerare che l'olografo produce immediatamente e direttamente effetti nella sfera giuridica del terzo, e costituisce, una volta pubblicato, titolo immediato di acquisto per l'erede e per il legatario, come prescritto dall'art. 620 c.c., comma 5, trattandosi di scrittura la cui efficacia non necessita dell'accertamento della autenticità, e comunque distinta da tutte le altre scritture private, per loro natura inidonee a costituire titolo immediatamente costitutivo di diritti verso i beneficiati. **14.4.** Al riconoscimento del suo intrinseco valore sul piano sostanziale contribuisce, secondo tale orientamento, la stessa disciplina delle norme sulla pubblicità degli atti (in particolare, gli artt. 2648 e 2660 c.c.), che

consentono la trascrizione dell'acquisto a causa di morte per effetto della sola presentazione del testamento e dell'atto di accettazione della eredità, restando così implicitamente confermata la non necessità di verificare l'autenticità della scheda, in evidente contrapposizione con il trattamento riservato alle altre scritture private, che possono trascriversi solo se autenticate o giudizialmente accertate, secondo il disposto dell'art. 2657 c.c.. **14.5.** Si è poi contestato che il procedimento di verifica sia adeguato al disconoscimento del testamento, trovandosi il documento in deposito presso un notaio per la pubblicazione art. 620 c.c.): e se per la querela di falso l'art. 224, prevede il sequestro del documento quale misura più elevata per la sua custodia quando è tenuto presso un depositario, nessuna disposizione così rigorosa è prevista nel procedimento di verifica. **14.6.** Sul piano più squisitamente processuale, si poi affermato che la contestazione della autenticità del testamento andrebbe esercitata servendosi del più rigoroso strumento della querela non tanto per la efficacia probatoria del documento, quanto perchè, in materia di contraffazione, l'azione di verifica si risolverebbe in una iniziativa processuale identica nel contenuto alla querela, ma inammissibilmente libera dalle formalità essenziali che la legge prevede invece nella disciplina dettata dall'art. 221 c.p.c. e segg.. E si è ancora posto l'accento sulla natura dell'accertamento - per i suoi riflessi sull'onere della prova - e sulla posizione di terzietà del successibile ex lege rispetto al testamento. **14.6.1.** La soluzione della querela, difatti, conduce, secondo i suoi sostenitori, ad un più corretto riparto dell'onere della prova, che verrebbe a gravare su chi contesta il testamento olografo, in ossequio al disposto dell'art. 2697, e dell'art. 457 c.c., comma 2, il quale ultimo prevede la successione ex lege solo in mancanza di vocazione testamentaria - risolvendosi la contestazione del documento olografo, come si è detto, in una domanda di accertamento negativo (così aderendosi alla tesi della preminenza della vocazione testamentaria rispetto alla legale). Quanto poi al rapporto tra erede ab intestato e testamento, si afferma che il disconoscimento di una scrittura non può provenire da terzi, poichè tale strumento è riservato alle parti contro cui il documento è rivolto, e agli eredi o aventi causa, che possono limitarsi a non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione del suo autore. La fattispecie normativa si riferisce, difatti, ad una scrittura del de cuius prodotta contro gli eredi a fondamento di una pretesa eccepita nei loro riguardi, mentre, prodotto il testamento, deve escludersi che chi lo contesta possa qualificarsi, sic et simpliciter, erede, poichè detta qualifica in capo ai parenti che lo impugnano richiede proprio la dimostrazione della falsità del testamento: per il successibile ex lege non residuerebbe, dunque, che lo strumento della querela di falso per contestare l'autenticità del testamento olografo. **15.** Gli arresti giurisprudenziali e il perdurante contrasto che li caratterizza, al pari delle divergenti conclusioni cui è pervenuta la stessa dottrina, sono lo specchio della complessità della questione posta al collegio, la cui soluzione sul piano teorico è destinata ad assumere un determinante rilievo nelle controversie per lesione di legittima ove assai di frequente si sollevano, in via di domanda o di eccezione, doglianze in ordine alla autenticità del testamento. La peculiarità e la

singularità della questione sta poi nel fatto che tanto gli argomenti che sorreggono quanto le critiche che contestano ciascuna delle possibili soluzioni non mancano di autorevolezza e di forza persuasiva.

16. A sostegno della sufficienza del disconoscimento gli argomenti maggiormente convincenti appaiono quelli predicativi: - della natura di scrittura privata del testamento olografo; - della attribuzione al successibile ex lege della qualità di erede dell'(apparente) autore della scheda olografa; - della netta distinzione tra il piano sostanziale, che riguarda più propriamente il thema probandum, e il piano processuale, che riguarda le modalità con le quali in un processo può trovare ingresso, con dignità di prova, il documento di delazione testamentaria. **17.** L'indirizzo a sostegno della necessità della querela di falso trova invece fondamento: - nella incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata che è riconosciuta al testamento, testimoniata da un plesso di norme la cui lettura depone (deporrebbe) in tal senso; - nella esclusione in capo al successibile ex lege della qualità di erede (almeno sino a quando tale qualità non sia stata processualmente accertata), con conseguente inapplicabilità della fattispecie contemplata nell'art. 214 c.p.c., comma 2. **18.** Non vanno per altro verso trascurate le riflessioni critiche specularmente mosse alle argomentazioni favorevoli all'una e all'altra delle tesi che si propongono oggi come soluzione (senza apparente alternativa) della questione oggetto di giudizio. **18.1.** Quanto al rapporto tra successore ex lege e scheda olografa, ed alla posizione dell'erede ab intestato, il vasto dibattito giurisprudenziale e dottrinale che, in seno alla teoria generale del processo, si agita in ordine alla stessa categoria concettuale di "terzo", non sembra del tutto funzionale all'adozione di una soddisfacente soluzione del caso concreto. Non sembra, difatti, seriamente revocabile in dubbio che alcuni successibili, quali i legittimari, difficilmente possano essere qualificati "terzi" ai fini della non riconoscibilità della sottoscrizione del de cuius. Mentre la stessa impugnazione del testamento olografo, la contestazione della sua provenienza e/o autenticità, è spesso proposta proprio da chi, pur beneficiario di una quota inferiore a quella spettantegli, è comunque (anche) un erede testamentario, sicchè nei suoi confronti non potrebbe porsi alcuna questione di accertamento della sua qualità di erede. **18.1.1.** Di conseguenza, non appare utile prospettare alternative che, a seconda della posizione assunta da chi contesta il testamento (escluso totalmente dalla eredità, erede legittimo compreso nelle categorie dei legittimari, erede testamentario sia pur per quota che non lo soddisfi), postulino poi l'adozione di soluzioni differenziate caso per caso. **18.1.2.** Nè appare senza significato considerare che una formale disamina del concetto di terzo conduce inevitabilmente a ritenere che quella posizione, ai fini dell'art. 214 cod. proc. civ., non andrebbe esaminata non dal punto di vista del soggetto parte della lite ma dell'autore del documento che si vuoi disconoscere - e sotto tale profilo il de cuius non è mai parte nel giudizio di impugnazione del proprio testamento -, e che l'erede in disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione del suo autore sarebbe colui che subentra al de cuius nei suoi rapporti - e ciò presuppone che quel medesimo scritto si sarebbe potuto produrre nei confronti del testatore

se ancora in vita. E tuttavia risulta assai poco agevole affermare che, tra i documenti (siano essi negoziali oppure dichiarazioni di scienza) possa annoverarsi, sic et simpliciter, il testamento, formato dal medesimo de cuius, ma destinato a produrre effetti nella sfera giuridica dei suoi destinatari e non in quella dell'autore, acquistando efficacia dal momento del suo decesso e non prima. La ratio della distinzione tra scritture private, fatta propria dalle sezioni unite di questa Corte nel 2010, secondo cui ad alcune di esse andrebbe attribuito un valore intrinsecamente maggiore, trova proprio in tali considerazioni il suo fondamento, pur senza trascurare la legittimità delle critiche di chi contesta l'irragionevolezza dell'attribuzione ad alcune di esse di un regime giuridico "rafforzato" rispetto a quanto assicurato a quelle provenienti dalle parti, anche alla luce della difficoltà di individuare un criterio da adoperare per la relativa classificazione. **18.2.** Parimenti poco esplorabile, ai fini che occupano il collegio, si rivela la altrettanto delicata questione relativa alla preminenza della forma testamentaria su quella legittima o viceversa, secondo la lettura data dell'art. 457 c.c., comma 2, e alle relative conseguenze in ordine all'onere della prova. Il percorso interpretativo che la caratterizza appare altrettanto impervio, e conduce a risultati assai poco certi, alla luce dei rilievi sollevati dai fautori dell'indirizzo favorevole al disconoscimento, i quali sottolineano come nella specie non si controverta sul valore della fonte della successione (legale o testamentaria, che resta il thema probandum), ma sullo strumento probatorio utilizzabile per dare ingresso nel processo al documento stesso. **19.** L'indagine deve allora indirizzarsi verso l'analisi dei due più rilevanti aspetti della questione: **a)** il valore sostanziale da attribuire al testamento; **b)** il meccanismo processuale attraverso cui il testamento possa acquistare definitiva efficacia probatoria. **19.1.** Privilegiando l'aspetto processuale della questione, sembra potersi concordare con l'assunto secondo cui, qualunque valore possa attribuirsi al testamento olografo, la sua contestazione avrà pur sempre ad oggetto il titolo della successione, e ciò riguarderà propriamente il thema probandum, mentre la opzione tra disconoscimento e successiva (eventuale) verifica a carico di chi di quel testamento voglia valersi, ovvero querela di falso a carico di chi quel testamento voglia eliminare dalla realtà processuale, riguarda squisitamente il piano della prova, ossia lo strumento processuale funzionale a consentire che il testamento spieghi efficacia nel processo. Con la conseguenza che la sua natura di scrittura privata è destinata a privilegiare la prima soluzione. **19.2.** Se invece viene si privilegia l'aspetto sostanziale della vicenda, appare valorizzata l'intrinseca, elevata e peculiare incidenza che il testamento spiega per sua stessa natura. E si è già avuto modo di osservare come, sotto tale profilo, non manchino conferme offerte dal relativo plesso di norme destinate a evidenziarne le differenze rispetto ad una ordinaria scrittura privata (dalla sua immediata esecutività e trascrivibilità, alla disciplina penalistica che ne accomuna le sorti al documento pubblico nella ipotesi di falsificazione). E' indiscusso, anche da parte di chi finisce per propendere per la soluzione favorevole al disconoscimento, che il testamento olografo sia una scrittura il cui tratto formalistico, olografo, datato

e sottoscritto ai fini della sua validità la rende una scrittura privata sui generis, i cui requisiti tendono a garantire la corrispondenza del contenuto del documento a quello della dichiarazione e la tutela della integrale autenticità di quest'ultima contro le manomissioni del terzo. Proprio all'olografia (di cui non si rinvencono altri riscontri) è attribuita una funzione specifica, ossia la funzione integrativa della "conoscenza" dell'atto, nel senso che con essa vuoi garantirti che il testo sia stato "conosciuto" dal suo autore, in un significato dunque che va oltre la "presunzione di conoscenza" delle normali scritture. In favore di questo indirizzo, che conduce alla soluzione favorevole alla querela di falso, si rilevano ancora la maggiore coerenza dello strumento della querela (che, con la partecipazione al processo del Pubblico Ministero, assicurerebbe migliore armonia con la rigorosa disciplina penale prevista per la ipotesi di falsificazione dell'olografo, parificata al reato di falsificazione dell'atto pubblico); la maggiore coerenza in riferimento all'oggetto dell'indagine (poichè con la contestazione della autenticità dell'olografo l'accertamento non si limita mai alla sola sottoscrizione per stabilirne la provenienza, ma all'intero testo, investito di dubbi in ordine alla sua genuinità, e ciò in armonia con l'oggetto dell'indagine per l'ipotesi di querela di falso dell'atto pubblico); la maggiore adeguatezza agli effetti giuridici dell'olografo, il quale, a differenza di ogni altra scrittura privata, è immediatamente esecutivo ed immediatamente costitutivo di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, in capo al chiamato alla successione. **20.** E' convincimento del collegio che le inevitabili aporie destinate a vulnerare l'una e l'altra ipotesi di soluzione, tra quelle prospettate sino ad oggi in dottrina e in giurisprudenza, possano essere non del tutto insoddisfacentemente superate adottando una terza via, già indicata dalla giurisprudenza di questa Corte con la risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545, Pres. Mandrioli, est. Torrente), e cioè quella predicativa della necessità di proporre un'azione di accertamento negativo della falsità. **20.1.** Pur nella consapevolezza delle obiezioni mosse illo tempore a tale ipotesi di soluzione del problema, è convincimento del collegio che la proposizione di una azione di accertamento negativo che ponga una quaestio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, sarebbe a discorrere di una quaestio inexistentialis) consente di rispondere: - da un canto, all'esigenza di mantener il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private; - dall'altro, di evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe "di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso", non potendosi esse "relegare nel novero delle prove atipiche" (così la citata Cass. ss.uu. 15161/2010 al folio 4 della parte motiva); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa; - dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda

troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa; - infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita "risorsa non illimitata" (Cass. ss.uu. 26242/2014). **21.** Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa. In questi sensi ed entro tali limiti il ricorso principale va accolto (con conseguente assorbimento di quello incidentale), e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Roma che, alla luce del principio di diritto ora esposto, esaminerà le ulteriori questioni conseguenti alla sua applicazione.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in altra composizione. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2015

NOTE

[1] Sesta, Per impugnare il testamento olografo occorre la querela di falso, nota a Cass. 24 maggio 2012, n. 8272, in questa Rivista, 2012, 12, 1101 ss., secondo cui "considerata l'idoneità del testamento olografo a devolvere l'eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione ex art. 620, comma 6, c.c., non può certo ammettersi che il potenziale chiamato ex lege, nel conflitto con chi risulti essere erede testamentario, possa limitarsi al mero disconoscimento, per di più così surrettiziamente riversando su quest'ultimo l'onere di contestare l'asserita falsità del testamento e, quindi, di dimostrarne positivamente l'autenticità, come avverrebbe applicando la disciplina processuale in materia di disconoscimento della scrittura privata". [2] Con riferimento alla dottrina tradizionale, è sufficiente ricordare in questa sede: Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, III ed., Napoli, 1923, 786; Mortara, Commentario delle leggi e del codice di procedura civile, IV ed., II, Milano, 1923, 603. [3] Cass., Sez. lav., 17 luglio 2008, n. 19762, in Pluris; Cass., Sez. lav., 18 maggio 2010, n. 12108, in Riv. dir. proc., 2011, 6, 1551, con nota di Romano.